



CITTÀ DI TRANI
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE
Provincia Barletta - Andria - Trani

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2492 DEL 27 DIC 2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA URBANISTICA N. 191 del 27 dicembre 2017 _____

OGGETTO: Concessione demaniale marittima n° 308/2004 rilasciata a nome della SUN FLOWER s.r.l. Attività ricognitoria post sentenza TAR Puglia n° 17/2011 del 5 gennaio 2011.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 - commi 1 e 2 - e 183 - comma 9 - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
- l'art. 4 - comma 2 - D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di Contabilità;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6bis della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE il testo di seguito riportato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area *Economico-Finanziaria* ai sensi dell'art. 151 e 147bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 come da allegato.

ATTESTA

- ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa;
- ai sensi dell'art 147bis - comma 1 - D. Lgs. n° 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Per le finalità di pubblicità e trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi e, ricorrendone i presupposti, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione *Amministrazione trasparente* della pagina *web* istituzionale di questo Ente, secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D. Lgs. n° 33/2013

IL DIRIGENTE

Ing. Michele Stasi

PREMESSO che, con nota acquisita in data 21 dicembre 2017 al protocollo comunale, il Sig. Giuseppe Fiore, in qualità di legale della società SUN FLOWER, titolare delle concessioni demaniali marittime n° 256/2004 e n° 257/2004, successivamente unificate nella concessione demaniale n° 308/2004 in forza:

- della sentenza TAR Puglia n° 17/2011, depositata in data 5 gennaio 2011,
- dell'atto di transazione, prot. N° AOO_024/5033, intervenuto in data 12 aprile 2017 fra SUN FLOWER e Regione Puglia, così da ritenere concluso il giudizio instaurato;
- della sentenza del Consiglio di Stato n° 04070/2017 Reg. Prov. Coll - n° 04041/2011 Reg. Ric. con la quale la Sezione VI^a in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando sull'appello n° 4041 del 2011 l'ha dichiarato "improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse",

anche alla luce dei pagamenti degli oneri di concessione eseguiti, chiede di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali;

RILEVATA la necessità di procedere, mediante la redazione del presente atto a qualificarsi quale ricognitorio, a chiarire l'intera vicenda come sviluppatasi da oltre un decennio a questa parte, precisando che il tutto parte dall'intervento edilizio effettuato su corpi di fabbrica che insistevano sulla fascia di demanio marittimo oggetto delle concessioni demaniali n° 256/2004 e n° 257/2004, successivamente unificata come ribadito in precedenza;

CONSIDERATO che:

- a) l'opera edilizia principale "ristorante" esisteva su tale area demaniale marittima sin dal periodo antecedente l'anno 1967, come peraltro evidenzia un rilievo aereofotogrammetrico dell'epoca.
- b) La predetta costruzione, individuata con il nome di "Ristorante Ferruccio" venne successivamente fatto oggetto di regolari interventi edilizi nell'anno 1977 e collaudata con verbale, depositato al Genio Civile di Bari il 21 giugno 1978 al protocollo n° 3102, nonché assoggettata a successivo ampliamento nell'anno 1979, con opere in c.a. e metalliche collaudate, da parte dell'ing. Leonardo Mastromauro, in data 24 febbraio 1986.
- c) Previa debita denuncia di variazione al Catasto Terreni, eseguita il 30 novembre 1984 e successiva denuncia dell'immobile al Nuovo Catasto Edilizio Urbano avvenuta in data 2 febbraio 1985, il suddescritto compendio immobiliare venne rilevato nella sua intera consistenza ed acquisito nel Testimoniale di Stato con verbale del 10 maggio 1985, individuandolo al foglio di mappa n. 25 particelle nn. 339 - 1819 del Comune di Trani; a partire da tale ultima data, quindi, l'immobile in questione, così come rilevato, è diventato una "pertinenza demaniale" del demanio marittimo dello Stato.
- d) Successivamente, previa acquisizione del debito nulla osta, da parte della Capitaneria di Porto di Molfetta, seguiva il rilascio di concessione edilizia in sanatoria (per c.d. condono) n. 29/S del 7 ottobre 1989 a firma del Sindaco di Trani.
- e) Nell'anno 1991, caratterizzato dalla concessione demaniale marittima n. 51/91, il compendio immobiliare, da ultimo rilevato come da elaborato a firma dell'ing. Mario Albanese, cambiava gestione e passava a denominarsi "Ristorante La Vela", in capo al quale, nel seguito ed a nome del sig. Cafagna Federico, veniva rilasciata la concessione edilizia n. 5/97 del 28 gennaio 1997 per lavori relativi ad un progetto a : " sanatoria delle aiuole", nonché di "manutenzione straordinaria al Ristorante la Vela".
- f) Nel 2004 venivano rilasciate le due concessioni demaniali n° 256/2004 e n° 257/2004, successivamente unificate nella concessione demaniale n° 308/2004, ed aventi ad oggetto, rispettivamente:
 - 1) un'area demaniale marittima di 660,51 mq., concessa allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare denominato "Lido la Vela";



lud

2) un manufatto precario pertinenziale con annessa area demaniale di mq. 2.127,36, nonché un fabbricato demaniale di mq. 884 adibito a ristorante denominato "La Vela".

- g) In data 7 giugno 2007 il Dirigente dell'U.T.C. di Trani operava il rilascio del Permesso di costruire n° 37/2007, atto con il quale autorizzava l'esecuzione di lavori di *"restauro e risanamento conservativo del manufatto esistente in questo Comune al fg. di mappa n. 25/d p.e. n. 339, n. 1819 Lungomare C. Colombo n. 17"* (Ristorante La Vela), con lavori che sostanzialmente concernevano: la sostituzione della struttura in acciaio amovibile con altra di analoghe caratteristiche, il ripristino del solaio in latero cemento; l'ammodernamento degli impianti tecnologici, il miglioramento dei prospetti con aperture vetrate, nonché la realizzazione di schermature e coperture degli impianti esistenti su lastrico solare.
- h) A seguito delle precarie condizioni statiche dell'immobile, nonché della particolare struttura in latero-cemento rivelatasi durante i lavori ("solaio a margherita"), la società concessionaria produceva, in data 24 luglio 2007 registrandola al protocollo comunale n° 32956, una DIA per una variante strutturale relativa ad interventi sul fabbricato, consistenti nella rimozione e contestuale ricostruzione di tutto l'immobile: il tutto nei limiti di esistente sagoma, volumetria e superficie; istanza successivamente convertita, in data 12 ottobre 2007, in richiesta di PdC (l'intervento si mutava infatti in quello di una chiara c.d. *"ristrutturazione edilizia pesante"*). Su tale progetto ultimo, con nota prot. 2007/25539 del 26 novembre 2007, il Direttore dell'Agenzia del Demanio, filiale Puglia, investito di parere da parte del Comune, previo debito accertamento tecnico, ebbe ad esprimere parere favorevole all'accoglimento dell'istanza della SUN FLOWER e con particolare riferimento alla *"...totale demolizione e completa ricostruzione delle strutture in c.a...."*.
- i) Il Dirigente dell'UTC di Trani procedeva, in data 19 marzo 2008 al il rilascio del PdC n. 19/2008 ma limitava gli interventi richiesti in particolare: *"... in estensione ai lavori già autorizzati con il PdC n. 37/2007"*, alla sola esecuzione dei lavori di *"sostituzione della parte del solaio di copertura in c.a. con altro in c.a."*. In particolare, si prevedeva di abbassare il solaio di copertura della cucina di circa 40 cm., per unificarlo alla parte rimanente ed elevare di pochi centimetri l'altezza netta interna dei bagni per ricondurli a norma, così da conseguire anche una riduzione della volumetria complessiva del compendio immobiliare. Inoltre vi era la previsione realizzativa di quota parte di tetto giardino per migliorare l'impatto dell'opera dal lungomare.
- j) Con nota prot. 0013306 datata 31 marzo 2008, lo Sportello unico per le imprese - settore Demanio e Patrimonio, gestione Demanio marittimo, del Comune di Trani, assentiva solo *"i lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo così come autorizzati dal permesso di costruire n. 37/2007 e successivo 19/2008 rilasciati dalla Ripartizione urbanistica e pianificazione territoriale del Comune di Trani"*.
- k) In data 15 settembre 2008 la società SUN FLOWER s.r.l. dava inizio a tali lavori, durante i quali però emergevano gravi problemi statici di tenuta, pericolosità e sicurezza, concernenti alcuni elementi strutturali verticali che, pertanto, venivano demoliti, ivi compresi anche alcuni pilastri in c.a. di elevazione del manufatto esistente, in quanto notevolmente degradati. All'uopo, con istanza del 25 settembre 2008, registrata al n° 37923 del protocollo comunale, la società si attivava per ottenerne la debita approvazione/autorizzazione da parte del Comune, reiterando in via di fatto la richiesta di rilascio di più idoneo PdC concernente la effettiva ristrutturazione edilizia, richiesta peraltro già avanzata l'anno precedente in data 12 ottobre 2007.
- l) Con nota n. 20/10251/P del 25 settembre 2008, e foto allegate, il settore Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, a seguito di sopralluogo esperito in data 22 e 25

red

settembre 2008, evidenziava però al Comune di Trani che la SUN FLOWER aveva già proceduto alla demolizione totale (a meno di quattro pilastri in c.a.) dell'intero fabbricato demaniale preesistente, in uno a quello già autorizzato, pur precario adiacente, rilevando la mancanza di specifica autorizzazione demaniale (comunale) ad eseguire una tale operazione di demolizione, non ritenendo sufficienti i PdC già rilasciati. In data 3 ottobre 2008 con provvedimento prot. 135866/2008 la Guardia di Finanza, Stazione Navale di Bari, su disposizione del magistrato della Procura di Bari, disponeva di conseguenza la sospensione dei lavori, attivando così nel contempo un procedimento penale, poi conclusosi senza alcuna conseguenza.

- m) Nel contempo, stante la scadenza della concessione demaniale alla data del 31 dicembre 2008, la SUN FLOWER s.r.l., con istanza r.r. del 5 dicembre 2008, ne chiedeva il rinnovo al Comune di Trani - Settore Demanio.
- n) Il Dirigente del SUAP di Trani, con nota prot. 10953 del 6 marzo 2009, tenuto conto di quanto eccepito e valutato pure dal Settore Demanio e Patrimonio della Regione Puglia con la predetta nota del 25 settembre 2008, nel concreto si disponeva per il non rinnovo della suddetta concessione demaniale ed in conseguenza si determinava anche per il blocco di tutti i lavori, rigettando in via di fatto, così, anche il richiesto ultimo permesso di costruire.
- o) Con ricorso proposto davanti al Tar Puglia - sede di Bari - la Società. impugnava il diniego del permesso a costruire del Comune di Trani, il diniego del rinnovo della concessione demaniale, nonché la nota della Regione Puglia - Settore Demanio e Patrimonio - del 25 settembre 2008, quale atto presupposto. L'adito Tar Puglia - sede di Bari - con Ordinanza n° 373 dell'11 giugno 2009, accoglieva prima la domanda cautelare prodotta, accogliendo che, per l'effetto, sospendeva il provvedimento impugnato, e poi, con sentenza n. 17/2011 del 5 gennaio 2011, accogliendo definitivamente il ricorso, per l'effetto annullava il detto provvedimento comunale prot. 10953 del 6 marzo 2009, unitamente a tutti gli atti impugnati, condannando la Regione Puglia ed il Comune di Trani al pagamento delle spese legali nella misura di euro 1.500,00 ciascuno.
- p) Con atto notificato in data 10 maggio 2011, la Regione Puglia proponeva appello, con istanza cautelare, avverso la suindicata sentenza del TAR Puglia ed il Consiglio di Stato, con propria ordinanza n° 2752/2011 accoglieva l'istanza cautelare, sospendendo, quindi, l'efficacia della sentenza di primo grado.
- q) Nelle more del giudizio di appello ed in prossimità dell'udienza pubblica la SUN FLOWER s.r.l. faceva pervenire all'Amministrazione Regionale apposita istanza di riesame dell'interesse alla coltivazione del giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo all'Ente Regionale di riconsiderare la propria decisione di gravame della sentenza resa dal Tar Puglia, dichiarando la propria disponibilità a rinunciare al rimborso delle spese liquidate dal Tar in danno della Regione, nonché a rifondere le spese legali sino ad allora sostenute dall'Ente Regionale in caso di rinuncia all'appello proposto.
- r) Sulla base ed in forza della proposta di controparte, l'Avvocatura Regionale riconsiderava la vicenda e riteneva insussistenti le ragioni per proseguire il giudizio di cui trattasi, confermando l'opportunità di rinunciare all'appello proposto previa acquisizione di formale rinuncia di controparte al rimborso delle spese di giudizio della fase di appello proposto presso il Consiglio di Stato.
- s) Pertanto, con delibera di Giunta Regionale n° 569 del 2 maggio 2017 la Regione Puglia autorizza l'Avvocatura regionale, nella persona dell'avvocato difensore Tiziana Colelli, costituita in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, R.G. n° 4041/2011 a rinunciare all'appello proposto, previa acquisizione di formale rinuncia di controparte al rimborso delle spese liquidate dal Tar in primo grado ed impegno alla rifusione, in favore della medesima Regione Puglia, delle spese di giudizio della

APPELLI

2017

- t) fase di appello. Conseguentemente il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, rubricato al R.G. n° 4041/2011, risulta essere stato definitivamente abbandonato e quindi estinto.
- u) Nel frattempo, pur in assenza di un rinnovo formale della concessione demaniale unitaria ed unificata n° 308/2004 a favore della SUN FLOWER s.r.l., è da evidenziare che quest'ultima ha detenuto e detiene tali aree ed ha provveduto regolarmente e provvede a versare i canoni annuali in prosecuzione di quelli che già versava, pur non esistendo più, di fatto, il detto immobile destinato a "ristorante" e senza che quindi nel concreto venga svolta alcuna particolare attività a ragione e giustificazione dei canoni di concessione versati.

CONSTATATO che la precitata Società, valutando di poter subire gravi conseguenze economiche, sia in relazione ai canoni di concessione demaniale già versati sia per quanto potrebbe eventualmente essere chiamata a rispondere innanzi all'Agenzia del Demanio per non aver restituito l'immobile affidato in concessione, ha formulato istanza per adeguare l'intero procedimento urbanistico/demaniale, sulla base anche dell'intervenuto Piano Regionale delle Coste, approvato con Delibera della giunta Regionale n° 2273 del 13 ottobre 2011 (BUR Puglia n° 174 del 9 novembre 2011), istanza tesa anche ad ottenere un nuovo rilascio di autorizzazione alla esecuzione di lavori di "ristrutturazione edilizia", al fine concreto di ripristinare in toto i manufatti preesistenti;

RITENUTO di dover prendere atto di detta volontà alla luce anche degli sviluppi che la legislazione nazionale ha avuto negli ultimi anni ed in particolare in relazione alla nuova formulazione dell'art. 3 - comma 1, lett. d) - del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. il quale, allo stato attuale, così dispone: "*interventi di ristrutturazione edilizia*", *gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; (lettera così modificata dall'art. 30, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013);*

RILEVATO e CONSIDERATO che il compendio immobiliare esistente alla data del 2007-2008, epoca della demolizione/crollo era quello desumibile da quanto riportato nella consistenza del "**TESTIMONIALE DI STATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE ALLO STATO (ART. 49 C.N.) E DELL'ISCRIZIONE NELL'INVENTARIO DEI BENI DEL DEMANIO PUBBLICO - RAMO MARINA MERCANTILE**";

RITENUTO, pertanto, di dover assumere provvedimenti in merito;

LETTO il Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

LETTO il Codice della Navigazione di cui all.....

LETTO il Decreto Legislativo n° 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 2) **PRENDERE** atto dell'istanza presentata dalla SUN FLOWER s.r.l., a mezzo del proprio legale rappresentante, tesa ad ottenere un nuovo rilascio di autorizzazione alla

- 3) esecuzione di lavori di "ristrutturazione edilizia", al fine concreto di ripristinare in toto i manufatti preesistenti, istanza sollecitata, da ultimo con apposita nota acquisita in data 21 dicembre 2017 al protocollo comunale;
- 4) DARE atto che la stessa Regione Puglia, nel ricorso prodotto innanzi al Consiglio di Stato, chiaramente tra l'altro risulta aver precisato che (pag.7): *"... vi è da ribadire che la nota regionale (n.d.r.: la nota del 25 settembre 2008 del settore Demanio e Patrimonio della medesima Regione, da cui sono scaturiti i dinieghi oggetto di causa) costituisce una mera espressione di volontà "endoprocedimentale" e, come tale, non determina l'arresto dell'iter del procedimento e neppure preclude il suo esito favorevole"*; in ordine all'originario ultimo progetto presentato dalla società nel 2007, con la già citata nota prot. n° 2007/25539 del 26 novembre 2007, il Direttore dell'Agenzia del Demanio - filiale di Puglia, avente la titolarità giuridica dei beni appartenenti al patrimonio inalienabile demaniale marittimo, investito di parere dal Comune, effettuato apposito sopralluogo *"al fine di verificare l'effettiva necessità dei lavori di cui al progetto pervenuto, in particolare relativamente alla totale demolizione e completa ricostruzione delle strutture in c.a." e "verificato che l'attuale condizione strutturale non permette una semplice manutenzione e/o ristrutturazione, con particolare riferimento al solaio latero cementizio, in scarse condizioni statiche"*, ebbe ad esprimere parere favorevole all'istanza presentata dalla società, sebbene poi il Responsabile dell'UTC ne avesse ridotto la portata, con il rilascio del successivo PdC n° 19/2008, ad assentire i soli lavori di restauro e risanamento conservativo del solaio in prosecuzione di quelli già autorizzati in precedenza;
- 5) REPUTARE, di conseguenza, necessario verificare in via preliminare se risulti, per legge, fattibile un intervento di ristrutturazione edilizia dei manufatti preesistenti, nei termini appunto della loro totale demolizione già avvenuta e, seppur a distanza degli anni già decorsi, successiva adeguata ricostruzione, alla luce delle subentrate novità di legge nazionale di cui all'art. 3 - comma 1, lett. d) - del DPR n° 380/2001 e s.m.i., il quale, in base anche alla novità introdotta dal D.L. n. 98/2013 convertito in Legge, così dispone per la definizione degli interventi di *"Ristrutturazione edilizia"*: *"...gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dai precedenti. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente"*;
- 6) CONSTATARE che quello proposto altro non è se non un intervento di ripristino/ricostruzione di edificio e strutture precarie legittimamente preesistenti, che si vuole ricostruire nel rispetto della medesima sagoma preesistente, secondo quanto individuato nella consistenza riportata nel *"TESTIMONIALE DI STATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE ALLO STATO (ART. 49 C.N.) E DELL'ISCRIZIONE NELL'INVENTARIO DEI BENI DEL DEMANIO PUBBLICO - RAMO MARINA MERCANTILE"*, seppur con l'introduzione di innovazioni tecnologiche e strutturali idonei a rendere l'opera più adeguata all'uso preesistente ed a consentirsi in condizioni di maggior sicurezza;


AREA CITA'

Aut

- 7) **PRECISARE** che il presente provvedimento determinativo ha natura di tipo esclusivamente ricognitorio atteso che l'atto comunale di assenso alla ricostruzione deve essere necessariamente preceduto dall'acquisizione di tutti i pareri/nulla-osta necessitanti e prescritti per legge.

IL DIRIGENTE AREA URBANISTICA

Ing. Michele Stasi



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 151 e 147-BIS DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267:

IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 357h del Registro delle Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 27/12/17

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



N. _____ del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE